

Liceo Statale “C.Lorenzini”

Regolamento di Istituto



INDICE

PREMESSA

Art. 1- Vita della comunità scolastica

Art. 2 - Diritti degli studenti

Art. 3 - Patto educativo di corresponsabilità

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DELL’ISTITUTO

Art. 4 - Ingresso nell’Istituto

Art. 5 - Intervallo

Art. 6 - Uscita durante le ore di lezione

Art. 7 - Modalità per la vigilanza sugli studenti durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima

Art. 8 - Giustificazione delle assenze

Art. 9 - Entrata ed uscita fuori orario

Art. 10 - Incontri con i genitori

Art. 11 – Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 12 – Apertura pomeridiana dell’Istituto

Art. 13 – Libertà di espressione delle componenti della Scuola all’interno dell’Istituto

Art. 14 - Uso del cellulare

Art. 15 – Divieto di fumo

PARTE II – REGOLAMENTO DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 16 – Doveri degli studenti

Art. 17 - Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti

Art. 18 – Risarcimento e/o riparazione di danno patrimoniale

Art. 19 – Conversione della sanzione

Art. 20 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri, di cui all'art. 16, sanzioni disciplinari ed organi competenti ad irrogarle.

Art. 21 – Rapporti scuola famiglia

Art. 22 – Sanzioni e curriculum scolastico

Art. 23 – Impugnazioni

Art. 24 – Costituzione e funzionamento dell'Organo di garanzia interno all'Istituto

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 25 – Norme sul funzionamento degli organi collegiali

Art. 26 – Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

Art. 27 – Modalità per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio di istituto

PARTE IV – UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, DELLE ATTREZZATURE CULTURALI, DIDATTICHE E SPORTIVE

Art. 28 – Modalità per l'utilizzazione dei locali, delle strutture e degli arredi

Art. 29 - Modalità per il funzionamento della biblioteca

Art. 30 – Modalità per l'utilizzazione dei laboratori di Informatica, di Lingue straniere e dell'aula-video

Art. 31 – Modalità per l'utilizzazione del laboratorio di Fisica/Chimica e Biologia

Art. 32 – Modalità per il funzionamento della palestra

PARTE V – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 33 – Disposizioni conclusive

Art. 34 – Validità del Regolamento Interno di Istituto

Art. 35 – Pubblicizzazione

Art. 36– Disposizioni annuali

PREMESSA

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione

degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché possono prevedere l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Patto educativo di corresponsabilità

L'obiettivo del patto educativo di corresponsabilità è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il patto di corresponsabilità, uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie, richiama le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

La competenza di elaborare e modificare il patto educativo di corresponsabilità è attribuita al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Genitori e studenti sottoscriveranno il patto in parola – di norma - contestualmente all'iscrizione e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'inizio delle lezioni.

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DELL'ISTITUTO

Art. 4 - Ingresso nell'Istituto

I Collaboratori scolastici, per consentire ai docenti l'ingresso nell'Istituto, aprono i portoni delle tre sedi alle ore 7:45.

Alle ore 7:55 il primo suono della campanella segnala l'ingresso degli studenti nelle sedi dell'Istituto; il secondo suono della campana, alle ore 8:00, indica l'effettivo inizio della prima ora di lezione. Ogni insegnante deve essere presente in aula alle ore 7:55.

Art. 5 - Intervallo

Nel corso dell'orario giornaliero gli studenti usufruiscono di un intervallo di 10 minuti dalle ore 10:50 alle ore 11:00. E' fatto assoluto divieto di uscire nei cortili dei vari plessi scolastici fuori di tale intervallo. Per classi che hanno la sesta è permesso un secondo intervallo dalle ore 12:50 alle ore 13:00.

Art. 6 - Uscita durante le ore di lezione

Durante le ore di lezione si può uscire dalla classe **solo singolarmente per motivi di effettiva necessità** e per il tempo opportuno, con il consenso del docente.

I casi di prolungata indisposizione devono essere segnalati tempestivamente ai responsabili della scuola. È fatto divieto agli alunni di sostare nei corridoi.

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione e che hanno optato per l'uscita dalla scuola **non possono** rimanere all'interno dell'Istituto. I ragazzi che, pur non avvalendosi dell'insegnamento della Religione, hanno richiesto di rimanere nell'Istituto devono recarsi nell'aula a loro riservata.

Il comportamento degli studenti fuori dalle classi deve essere tale da non arrecare disturbo alle lezioni o al lavoro del personale.

È inoltre vietato interrompere il regolare svolgimento delle lezioni da parte di studenti esterni alla classe, se non per la trasmissione di comunicazioni autorizzate per iscritto dalla Presidenza.

Art. 7 - Modalità per la vigilanza sugli studenti durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima

Durante l'ingresso a scuola ogni docente, in servizio durante la prima ora di lezione, assicurerà l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti al loro arrivo in aula, ove dovrà trovarsi **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**, come previsto dalle norme contrattuali.

Durante le attività scolastiche, la vigilanza sugli studenti compete ai docenti nell'ambito delle classi loro assegnate e del loro orario di lezione indipendentemente dai locali utilizzati (aule normali, aule speciali, laboratori, palestra ecc.), ai collaboratori scolastici nell'ambito della scuola e del loro orario di lavoro.

Durante l'intervallo la sorveglianza è affidata al docente che svolge la terza ora di lezione o secondo turni di sorveglianza prestabiliti e dai collaboratori scolastici.

Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e la prescritta vigilanza sugli studenti, ciascun collaboratore scolastico, per le classi affidate, è tenuto ad informare la presidenza dell'assenza del docente in orario dopo 5 minuti dal suono della campanella.

I collaboratori scolastici devono verificare costantemente se vi siano classi incustodite e darne sollecitamente notizia al Dirigente Scolastico oppure, in sua assenza, nell'ordine al docente vicario, al docente collaboratore oppure al docente più anziano in servizio, perché prendano i provvedimenti necessari e possibili: finché non arriverà in aula il docente, essi vigileranno sugli studenti.

La sorveglianza degli studenti fuori dall'aula, durante il cambio degli insegnanti e comunque per l'intera durata delle lezioni, è compito precipuo dei collaboratori scolastici che devono anche provvedere a far rientrare in classe chi sosta nei corridoi. **È compito dei collaboratori scolastici vigilare presso gli accessi alle sedi durante l'ingresso e l'uscita degli studenti e per l'intera mattinata, al fine di impedire uscite o entrate abusive durante l'orario di lezione e l'intervallo.**

I docenti sono tenuti alla presenza in aula per tutta la durata dell'ora di lezione vigilando assiduamente e senza soluzione di continuità sugli studenti affidati, al fine di salvaguardare la loro incolumità fisica e di assicurare il rispetto delle strutture scolastiche, delle suppellettili e dei sussidi didattici.

Gli insegnanti accerteranno che gli studenti assicurino il rispetto delle norme igieniche nelle aule scolastiche e negli ambienti utilizzati. In caso di comportamenti negligenti il docente in servizio segnalerà l'accaduto al Dirigente scolastico.

In particolare durante lo svolgimento di attività didattiche, che prevedano l'utilizzazione di strumenti informatici (personal computer, i-pod, palmari ecc), i docenti vigileranno assiduamente affinché gli studenti non utilizzino programmi illecitamente introdotti nella scuola o illecitamente riprodotti informandoli che è fatto divieto di copiare, riprodurre e installare nuovi programmi o file e scaricare oppure scambiare qualunque materiale che la Legge vigente considera reato.

Questo vale anche per i programmi non coperti da copyright o che non richiedono licenza d'uso. E' vietato inoltre cancellare o prelevare i programmi dei computer, modificarne la configurazione, utilizzare il terminale per video-giochi e qualsiasi altro uso che possa creare danni alle macchine o all'Istituto.

Se dall'inosservanza delle presenti norme deriverà un danno patrimoniale i responsabili sono tenuti al risarcimento come previsto dal Regolamento di disciplina di cui alla Parte II.

I docenti sono tenuti a comunicare la loro assenza tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lezione.

Di norma, la funzione di sostituire i docenti assenti è delegata dal Dirigente Scolastico ai suoi collaboratori.

Nell'impossibilità di sostituire il docente assente, il Dirigente Scolastico ovvero i docenti collaboratori dispongono, a seconda dei casi, l'entrata in ritardo o l'uscita anticipata della classe: tale disposizione, trasmessa da un collaboratore scolastico, viene annotata sul registro di classe dal docente che è in aula e comunicata – tramite gli studenti – ai genitori trascrivendo la comunicazione sul libretto delle giustificazioni nella parte corrispondenza scuola/famiglia, **i genitori degli studenti minorenni dovranno sottoscrivere la comunicazione per presa visione e il docente che fa l'appello il giorno della variazione d'orario controllerà l'avvenuta sottoscrizione.** In assenza di firma gli studenti minorenni non potranno uscire.

Ove non si verificano le condizioni ora indicate, gli studenti, se minorenni, restano in aula, sorvegliati dal personale scolastico.

Gli studenti, che hanno Educazione Fisica alla prima ora o che comunque iniziano le lezioni della mattinata con Educazione Fisica, si troveranno direttamente al Palazzetto dello Sport.

Gli studenti, che concludono le lezioni della mattinata al Palazzetto dello Sport, potranno uscire direttamente secondo il normale orario; - se l'ultima ora di lezione al Palazzetto dello Sport coincide con quarta - quinta (11:00- 12:00/12:00-13:00) o la sesta ora (13:00-14:00) gli studenti potranno uscire con dieci (10) minuti di anticipo per poter raggiungere i mezzi pubblici in tempo utile (Delibera n. 17 Consiglio di Istituto del 24/11/2017)

- durante gli spostamenti da e per sede centrale/succursali – palazzetto la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in servizio nella classe secondo il normale orario

- gli studenti dovranno dotarsi di scarpe da ginnastica di ricambio per poter accedere al campo di gioco

Le attività complementari di Educazione Fisica si svolgono in orario pomeridiano sia al Palazzetto dello Sport che allo Stadio Comunale di Pescia nei giorni e secondo gli orari comunicati dai docenti.

Gli studenti iscritti alle varie attività si troveranno all'ora prevista per l'inizio presso la struttura sportiva indicata; alla conclusione delle attività programmate, secondo l'orario comunicato, gli studenti saranno lasciati liberi con conseguente conclusione dell'onere di vigilanza da parte degli Insegnanti.

Gli spostamenti all'interno dell'Istituto tra aule normali ed aule speciali/laboratori e viceversa devono avvenire con gruppi compatti sotto la diretta sorveglianza dei docenti in servizio secondo l'orario di lezione.

Per eventuali trasferimenti verso strutture esterne al complesso scolastico (sede centrale dell'Istituto e succursali) le classi saranno accompagnate, sia all'andata che al ritorno, dai rispettivi insegnanti, salvo diversa disposizione scritta del Dirigente Scolastico.

Il docente che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio deve allontanarsi dalla classe temporaneamente è tenuto a convocare il collaboratore scolastico assegnato al piano per svolgere il servizio di vigilanza sugli studenti.

Si ricorda, comunque, che tutto il personale presente a scuola in base all'orario di lezione/lavoro è responsabile di quanto accade all'interno dell'Istituto.

Durante l'uscita da scuola gli insegnanti dell'ultima ora di lezione cureranno l'ordinato deflusso degli studenti in modo che l'uscita dall'Istituto avvenga ordinatamente, evitando anche di indugiare nelle adiacenze dell'edificio, affinché a causa dell'eccessivo affollamento non si creino situazioni di pericolo.

A tal fine ogni docente accompagnerà la classe e assisterà all'uscita degli studenti, come previsto dalle norme contrattuali.

Il personale, cui spetti l'onere, è tenuto a vigilare sugli studenti con assiduità e senza soluzione di continuità, atteso il comma 2 dell'art. 2048 "Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori ecc." del Codice Civile, il quale recita

"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"

In ogni momento il buon funzionamento e l'ordine della Scuola sono soprattutto affidati al senso di responsabilità degli studenti, alla loro buona educazione, al senso del rispetto e alla loro maturità civile.

Art. 8- Giustificazione delle assenze

Le assenze dalle lezioni e dalle altre attività svolte nel contesto dei lavori scolastici devono essere giustificate con motivi plausibili a firma di uno dei genitori¹ o dall'alunno stesso se maggiorenne. I genitori, all'atto dell'iscrizione, devono depositare e far autenticare entrambe le firme in segreteria.

Le assenze devono essere giustificate, nell'apposito libretto delle giustificazioni, il giorno stesso del rientro a scuola dopo l'assenza. È ammesso **eccezionalmente un solo giorno** di proroga nella presentazione della giustificazione. Ulteriori ritardi comporteranno un'ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente della prima ora di lezione.

Il controllo delle giustificazioni avviene **esclusivamente** con l'apposizione sul libretto della firma del **docente della prima ora** di lezione e la registrazione sul giornale di classe. Si precisa che non è consentito giustificare durante le altre ore della mattinata. Gli studenti, che durante le prime ore hanno educazione fisica, giustificheranno durante l'ora successiva in classe.

Nel caso di assenza superiore a **cinque** giorni consecutivi (sei o più giorni di assenza), non comunicata preventivamente alla scuola, gli alunni sono tenuti a presentare insieme alla giustificazione anche il certificato medico. Sono da conteggiare anche i giorni festivi se compresi fra i giorni di assenza (DPR n. 1518/67 art. 42).

Di norma ogni cinque assenze mensili anche non consecutive di un alunno, anche se maggiorenne, la Segreteria invia ai genitori la relativa comunicazione.

Art. 9 - Entrata ed uscita fuori orario

Gli studenti sono tenuti al più rigoroso rispetto dell'orario scolastico che costituisce la struttura essenziale, a livello organizzativo, della vita e dell'attività dell'Istituto.

L'entrata in ritardo è autorizzata solo entro la prima ora di lezione e dovrà essere giustificata, sul libretto, negli appositi spazi, da un genitore il giorno seguente. **Eventuali entrate oltre tale orario saranno autorizzate, per gli alunni minorenni, solo alla presenza di un genitore.**

¹ Nella dicitura "genitori" sono compresi anche coloro che esercitano la tutela giuridica.

L'uscita anticipata richiede sempre la presenza dei genitori o di altra persona autorizzata dalla famiglia per gli studenti minorenni o di una adeguata documentazione scritta per gli alunni maggiorenni e deve essere comunque autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Sono concessi **cinque permessi di entrata (superiore a 10 minuti) o uscita fuori orario per ogni quadrimestre**, dei quali tre limitati alla prima o all'ultima ora di lezione e due eventualmente ad un arco più ampio di tempo, purché richiesto per seri e comprovati motivi. **Ritardi dovuti a mezzi di trasporto non vanno conteggiati nei 5 sopra indicati.**

Nell'ultimo mese di scuola saranno soppressi tutti i permessi di entrata o di uscita. Esauriti i permessi consentiti, gli alunni non verranno accettati a scuola, né potranno uscirne; deroghe eccezionali saranno concesse solo in presenza di un genitore.

Art. 10 - Incontri con i genitori

Gli incontri sono organizzati in modo da consentire il colloquio dei docenti con i genitori; tutti i docenti effettuano il ricevimento mattutino secondo il piano annuale; i docenti in servizio anche in altre scuole comunicano le settimane di ricevimento del mese. Sono anche previsti nell'anno scolastico due incontri pomeridiani con le famiglie, le cui date saranno tempestivamente comunicate alle famiglie stesse.

Art. 11 - Assemblee degli studenti e dei genitori

Il Consiglio d'Istituto fa riferimento alle norme espresse negli Artt. 12,13, 14 e 15 del Dec. Leg.vo16/4/1994 n. 297. Ogni richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico, con l'indicazione precisa dell'ordine del giorno, con un anticipo di **otto giorni** scolastici per le Assemblee d'Istituto di alunni e genitori e di **tre giorni** per le Assemblee di Classe. Per quanto riguarda le assemblee di Istituto, gli studenti dovranno comunicare tempestivamente al Dirigente una lista di alunni maggiorenni responsabili della sorveglianza e del mantenimento dell'ordine durante l'assemblea stessa.

Si ricorda che durante le ore di assemblea è vietato uscire dall'edificio scolastico o, comunque, dai locali in cui essa si svolge.

Le richieste di assemblea di classe, firmate dai rappresentanti di classe, sono controfirmate dai docenti la cui ora di lezione viene utilizzata per l'assemblea. Inoltre è cura dei singoli docenti sorvegliare gli alunni i quali devono stilare, al termine di ogni assemblea, un verbale della discussione da consegnare al Coordinatore del Consiglio di classe, il quale informerà immediatamente i docenti dello stesso consiglio di classe, se necessario, e comunque si preoccuperà di illustrarlo nella successiva riunione del consiglio e di allegarlo al relativo verbale.

Art. 12 - Apertura pomeridiana dell'Istituto

Oltre i casi previsti dalla legge, l'Istituto è aperto nel pomeriggio per attività culturali, riunioni degli alunni e genitori ed altre attività connesse con la vita della Scuola, nei limiti dell'orario di servizio del personale e previa richiesta scritta, inoltrata con **cinque giorni** di anticipo al Dirigente dal docente o dai rappresentanti della classe interessata.

Art. 13 – Libertà di espressione delle componenti della Scuola all'interno dell'Istituto

Gli studenti, i genitori, i docenti e i non docenti dispongono nelle tre sedi dell'Istituto, di una bacheca nella quale saranno affissi i loro comunicati attinenti alla vita scolastica e all'attività degli Organi Collegiali.

Art. 14 - Uso del cellulare

E' fatto tassativo divieto a tutti di usare i cellulari, che, durante la permanenza in Istituto, devono essere e rimanere sempre spenti. Eventuali violazioni da parte degli studenti saranno punite a norma dello Statuto degli studenti, come segue: ammonizione scritta, nel caso in cui il cellulare risulti acceso; allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni, a seconda della gravità del fatto, nel caso in cui venga deliberatamente utilizzato. Il cellulare potrà essere temporaneamente ritirato allo studente, al quale sarà restituito al termine delle lezioni.

Art. 15 – Divieto di fumo

Al fine della tutela dei non fumatori é fatto tassativo divieto a tutti, secondo le disposizioni vigenti, di fumare nei locali scolastici, compresi i corridoi, i servizi e i bagni. Eventuali violazioni da parte degli studenti saranno punite, oltre che con l'ammenda prevista dalla legge, con l'irrogazione di sanzioni disciplinari a norma dello Statuto degli studenti. **Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica . E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica.**

PARTE II – REGOLAMENTO DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 16 – Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 “Vita della comunità scolastica”.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento Interno di Istituto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 17 - Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti

I comportamenti che contravvengono ai doveri, di cui all'art. 16, configurano mancanze disciplinari.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le propri ragioni.

La contestazione dell'addebito, relativa ai comportamenti che prevedono l'irrogazione delle sanzioni indicate ai punti 1 e 2 della tabella di cui all'art. 20, viene notificata agli studenti in forma orale al momento in cui viene rilevata la mancanza disciplinare; quella relativa ai comportamenti, che prevedono la irrogazione delle sanzioni di cui ai punti 3,4, 5, 6 e 7 della medesima tabella, deve essere notificata agli studenti **entro 3 giorni dal fatto** ovvero dalla conoscenza del fatto da parte dell'organo procedente, tramite comunicazione scritta.

Se lo studente si rifiuta di firmare la notifica della contestazione dell'addebito, questa si ritiene correttamente effettuata se comunicata verbalmente dall'organo procedente allo studente stesso dinanzi a testimone oppure pubblicamente nella classe frequentata.

Le giustificazioni da parte dello studente devono essere prodotte oralmente e con immediatezza per la contestazione relativa a comportamenti che prevedono l'irrogazione delle sanzioni, di cui ai punti 1 e 2 sopra richiamati; al Dirigente scolastico per iscritto **entro 2 giorni (termine perentorio)** dalla notifica allo studente della contestazione relativa a comportamenti, che prevedono l'irrogazione delle sanzioni di cui ai sopra citati punti 3,4, 5, 6 e 7.

Dette giustificazioni si riterranno prodotte entro i termini stabiliti se entro 2 giorni (termine perentorio) dalla notifica della contestazione dell'addebito saranno pervenute al dirigente scolastico ed acquisite agli atti dell'Istituto.

Le eventuali giustificazioni, anche se spedite per posta entro 2 giorni dalla notifica della contestazione di addebito ma non pervenute al Dirigente scolastico ed acquisite agli atti dell'Istituto entro i termini perentori sopra stabiliti, non saranno prese in considerazione.

La mancata presentazione da parte dello studente delle giustificazioni entro il termine perentorio prescritto non interrompe il procedimento in parola.

Fatta eccezione per le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 sopra richiamati, relativamente alle quali ragioni di immediatezza non consentono di stabilire termini procedurali, il procedimento disciplinare dovrà concludersi **entro 15 giorni (termine ordinatorio) dall'avvio dello stesso**; il procedimento si intende avviato con la contestazione dell'addebito per le sanzioni di cui ai punti 3,4, 5, 6 e 7 sopra richiamati.

Il procedimento disciplinare si intende concluso con l'irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima (art. 3 L. 7/8/1990 n. 241).

Art. 18 – Risarcimento e/o riparazione di danno patrimoniale

Se il comportamento contestato ha provocato un danno patrimoniale, su espressa richiesta dello studente, la sanzione disciplinare potrà essere attenuata a fronte dell'avvenuto risarcimento o riparazione del danno arrecato (danno patrimoniale ossia danno suscettibile di valutazione economica).

I principi del risarcimento e della riparazione del danno trovano applicazione all'interno del procedimento disciplinare, il quale deve essere comunque attivato, nel senso che essi non costituiscono esimenti in favore dell'alunno.

La dichiarazione di risarcimento o di riparazione del danno dovrà pervenire al Dirigente scolastico, per iscritto, entro 2 giorni (termine perentorio) dalla notifica della contestazione dell'addebito.

Detta dichiarazione di risarcimento o di riparazione del danno si riterrà prodotta entro i termini stabiliti se entro 2 giorni (termine perentorio) dalla notifica della contestazione dell'addebito sarà pervenuta al Dirigente scolastico ed acquisita agli atti dell'Istituto prima che l'organo competente irroghi la sanzione stessa.

L'eventuale dichiarazione di risarcimento o di riparazione del danno, anche se spedita per posta entro 2 giorni dalla notifica della contestazione di addebito ma non pervenuta al dirigente scolastico entro i termini perentori sopra stabiliti, non sarà presa in considerazione.

La dichiarazione di risarcimento o di riparazione del danno non è ammessa dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare da parte dell'organo competente.

Art. 19 – Conversione della sanzione

Nel sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, si deve rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Per cui tra le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, vengono individuate le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Pertanto, su espressa richiesta dello studente, la sanzione può essere convertita in attività in favore della comunità scolastica.

Allo stesso modo la conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica è disposta in seno al procedimento disciplinare nel senso che l'organo competente, dopo aver riconosciuto la responsabilità dello studente ed inflitta la relativa sanzione, decide la conversione della stessa e l'attività da svolgere.

Detta richiesta di conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica si riterrà prodotta entro i termini stabiliti se entro 2 giorni (termine perentorio) dalla notifica della contestazione dell'addebito sarà pervenuta per iscritto al dirigente scolastico ed acquisita agli atti dell'Istituto prima che l'organo competente irroghi la sanzione stessa.

L'eventuale richiesta di conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica, anche se spedita per posta entro 2 giorni dalla notifica della contestazione di addebito ma non pervenuta al Dirigente Scolastico entro i termini perentori sopra stabiliti, non sarà presa in considerazione.

La richiesta di conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica non è ammessa dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare da parte dell'organo competente.

Art. 20 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento anche ai doveri, di cui all'art. 16, sanzioni disciplinari ed organi competenti ad irrogarle.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento anche ai doveri, di cui all'art. 3 del D.P.R. 24/6/1998 nr. 249 modificato/integrato con D.P.R. 21/11/2007 nr. 235.	Sanzioni disciplinari	Organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari
1) Mancanze lievi	1) Ammonizione personale in classe o in privato	1) Docente/ Dirigente scolastico
2) Fatti che impediscono il normale svolgimento dell'attività didattica. Reiterazione dei comportamenti di cui al punto 1)	2) Ammonizione scritta sul registro di classe	2) Docente
3) Fatti che turbano il regolare andamento della scuola. Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 2)	3) Ammonizione scritta con eventuale aggiunta di attività da determinare in favore della comunità scolastica da 1 a 3 gg.	3) Dirigente scolastico
4) Gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 16. Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 3)	4) Allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica da 1 a 15 giorni oppure, in alternativa, attività da determinare in favore della comunità scolastica da gg. 4 a 15 gg.	4) Consiglio di classe
5) Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura	5) Allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica per	5) Consiglio di

<p>sessuale etc.); essere protagonisti di episodi di bullismo e/o cyberbullismo, oppure comportamenti che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). Comportamenti di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni di cui al punto 4. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.</p> <p>Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 4)</p> <p>I comportamenti che si configurano come forme di bullismo e/o cyberbullismo, rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017, opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati. (Delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 9 febbraio 2018)</p>	<p>un periodo superiore a 15 giorni</p>	<p>Istituto</p>
<p>6) Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale ed accertato che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 5)</p>	<p>6) Allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>6) Consiglio di Istituto</p>
<p>7) Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 6 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.</p> <p>Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 6)</p>	<p>7) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>7) Consiglio di Istituto</p>

Art. 21 – Rapporti scuola famiglia

Nel caso in cui siano stati decretati periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione di quelli che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, i singoli docenti dovranno comunicare gli argomenti che intendono affrontare ai coordinatori, i quali provvederanno alla relativa comunicazione alla famiglia dello studente, in modo che a questi sia data possibilità di rientrare nella comunità scolastica sufficientemente preparato

Art. 22 – Sanzioni e curriculum scolastico

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni sulla carriera, verranno inserite nel fascicolo personale dello studente. Tali informazioni non sono da considerarsi dati sensibili, eccezion fatta per l'eventuale coinvolgimento di terze persone.

Un procedimento disciplinare iniziato seguirà il suo iter fino alla conclusione, anche nel caso di un cambiamento di scuola.

Art. 23 – Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione (termine perentorio), ad un apposito Organo di Garanzia interno all'Istituto.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, ai sensi del comma 3 e segg. dell'art. 5 del Dec Legvo 249/98 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 - Costituzione e funzionamento dell'Organo di garanzia interno all'Istituto

L'Organo di garanzia interno all'Istituto è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di garanzia dura in carica per un anno scolastico.

Sono valide le deliberazioni adottate dall'Organo di garanzia con la presenza di almeno 3 membri. Dette deliberazioni saranno adottate con la maggioranza relativa.

I membri dimissionari vengono surrogati immediatamente.

I membri componenti l'Organo di garanzia in conflitto di interessi verranno sostituiti dal Dirigente Scolastico.

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 25 – Norme sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di norma non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. I presidenti degli organi collegiali dovranno curare la massima pubblicizzazione delle riunioni anche tramite affissione all'albo dell'Istituto per consentire eventuali partecipazioni esterne, ove previste. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate oppure su supporto informatico cui sia data evidenza attraverso fogli stampati su ciascuno dei quali risultino la sigla del presidente e del segretario della seduta.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Il Consiglio provvederà ad eleggere anche un vice presidente. Spetta al presidente del Consiglio di Istituto la convocazione del Consiglio stesso; questi è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 26 – Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo deve avvenire entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio e deve permanere per un periodo di quindici giorni. In alternativa, fatta salva la successiva regolare pubblicazione, potrà essere affisso all'albo, entro cinque giorni, un breve estratto che contenga gli argomenti trattati e in sintesi le deliberazioni assunte. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori saranno depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, saranno esibiti a chiunque ne faccia richiesta anche verbale. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, sarà consegnata dallo stesso

al Dirigente Scolastico il quale nel disporre l'affissione attesterà in calce la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.

Il testo del verbale, in estratto, sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Art. 27 – Modalità per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio di istituto

Come previsto dall'art. 42 del Dec. Leg.vo 297/94, alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei Consigli circoscrizionali di cui alla L. 142 del 8/6/1990 ad eccezione di quando si discutano argomenti riguardanti persone.

La presenza del pubblico per assistere alla seduta del C. d. I. deve essere compatibile con la capienza dei locali disponibili (massimo 30).

Il presidente del C.d.I. di sua iniziativa o su proposta di un membro del consiglio, può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla Legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

PARTE IV – UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, DELLE ATTREZZATURE CULTURALI, DIDATTICHE E SPORTIVE

Art. 28 – Modalità per l'utilizzazione dei locali, delle strutture e degli arredi

Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto delle strutture murarie, degli arredi, e dei corredi con particolare riguardo ai servizi igienici, pena i provvedimenti disciplinari e sanzionatori stabiliti dal Consiglio di Classe e dal Consiglio di Istituto in ragione del danno arrecato al patrimonio scolastico.

Art. 29 - Modalità per il funzionamento della biblioteca

La biblioteca è aperta, salvo disposizioni eccezionali, secondo l'orario affisso alla porta. Il responsabile della biblioteca è incaricato del servizio di distribuzione delle opere in prestito agli aventi diritto. Gli studenti possono usufruire dei testi durante l'orario scolastico, previa autorizzazione scritta di un docente. Studenti e Docenti possono accedere al prestito, che ha la durata massima di 30 giorni, compilando gli appositi moduli forniti

dall'incaricato. La mancata restituzione del testo entro i termini previsti, o il deterioramento del medesimo, comportano l'immediata esclusione dall'utilizzo e dal prestito, nonché idonee sanzioni pecuniarie e/o disciplinari, in ragione del danno subito dal patrimonio librario.

Nell'orario di apertura, i locali della biblioteca sono esclusivamente adibiti ad attività di consultazione e di lettura individuale.

La biblioteca custodisce i libri, le riviste, le videocassette, i CD ROM della scuola ed è al servizio di tutta la comunità scolastica.

L'accesso alla biblioteca ed il prestito dei libri sono consentiti agli studenti ed a tutto il personale della scuola.

Nella biblioteca deve essere osservato il massimo silenzio.

La biblioteca, in ogni anno scolastico, avrà un orario ed un regolamento esposti nei locali dell'Istituto. Tutti possono formulare proposte di nuovi acquisti.

Nel regolamento della biblioteca sono indicati gli orari di apertura, che potranno estendersi anche alla fascia pomeridiana, e le modalità per accedere al prestito dei libri. Sono escluse dal prestito le opere di valore e le riviste.

L'accesso alla biblioteca è consentito solo in presenza del responsabile o di personale all'uopo delegato dal Dirigente Scolastico.

Il prestito termina entro il 30 giugno. I volumi smarriti o danneggiati saranno risarciti dai responsabili.

È fatto divieto di utilizzare programmi illecitamente introdotti nella scuola o illecitamente riprodotti, di copiare, riprodurre e installare nuovi programmi o file, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. E' altresì vietato scaricare oppure scambiare qualunque materiale che la Legge vigente considera reato.

Questo vale anche per i programmi non coperti da copyright o che non richiedono licenza d'uso. E' vietato inoltre cancellare o prelevare i programmi dei computer, modificarne la configurazione, utilizzare il terminale per video-giochi e qualsiasi altro uso che possa creare danni alle macchine, alla biblioteca o all'Istituto.

Se dall'inosservanza delle presenti norme deriverà un danno patrimoniale i responsabili sono tenuti al risarcimento come previsto dal Regolamento di disciplina di cui al Titolo II.

Gli insegnanti che per esigenze didattiche devono installare nuovi programmi devono farne richiesta scritta al Dirigente Scolastico.

Sarà predisposto un elenco delle opere disponibili presso la biblioteca dell'Istituto da affiggere all'albo.

E' fatto altresì divieto di fotocopiare i volumi presenti.

Art. 30 – Modalità per l'utilizzazione dei laboratori di Informatica, di Lingue straniere e dell'aula-video

Studenti e docenti possono accedere ai laboratori nonché all'aula audiovisivi secondo il normale orario delle lezioni o delle attività didattiche sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

Gli studenti o coloro che frequentano le attività formative devono essere sempre accompagnati da un docente salvo che sia disposto diversamente dal Dirigente Scolastico.

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e responsabile in funzione della tutela delle attrezzature e degli strumenti in dotazione ai laboratori medesimi. È cura degli assistenti tecnici o dei docenti accompagnatori, controllare, al termine di ogni lezione, che strutture e materiali non siano stati danneggiati o asportati. Qualora si verificasse l'ipotesi di sottrazione o danneggiamento, gli Organi collegiali competenti delibereranno le conseguenti sanzioni pecuniarie per il risarcimento del danno e disciplinari.

Per l'utilizzazione dei laboratori di Informatica, di Lingue straniere e dell'aula audiovisivi il personale, al di fuori del proprio orario di lezione, deve essere autorizzato in forma scritta dal Dirigente Scolastico, il quale ne concederà l'utilizzo compatibilmente con la disponibilità dei laboratori stessi e dell'aula audiovisivi.

La richiesta di utilizzo verrà presentata direttamente al Dirigente Scolastico attraverso un modulo predisposto dalla Presidenza e disponibile in segreteria didattica, sul quale dovranno essere annotate l'ora di ingresso, l'ora di uscita e la motivazione.

In ciascun laboratorio viene collocato un apposito registro su cui il docente che utilizza uno dei laboratori stessi, sia in orario di lezione che in orario diverso a seguito di specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico, dovrà annotare oltre alla data, l'ora di ingresso, l'ora di uscita, l'attività svolta e le eventuali segnalazioni sul non perfetto funzionamento delle macchine.

Il personale è responsabile dell'utilizzazione dei laboratori di Informatica, di Lingue straniere e dell'aula audiovisivi per l'intero tempo di utilizzazione e per tutte le attività svolte sia in orario di lezione/di lavoro che a seguito di specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.

È fatto divieto di utilizzare programmi illecitamente introdotti nella scuola o illecitamente riprodotti, di copiare, riprodurre e installare nuovi programmi o file, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. E' altresì vietato scaricare oppure scambiare qualunque materiale che la Legge vigente considera reato.

Questo vale anche per i programmi non coperti da copyright o che non richiedono licenza d'uso. E' vietato inoltre cancellare o prelevare i programmi dei computer, modificarne la configurazione, utilizzare il terminale per video-giochi e qualsiasi altro uso che possa creare danni alle macchine, al laboratorio o all'Istituto.

Se dall'inosservanza delle presenti norme deriverà un danno patrimoniale i responsabili sono tenuti al risarcimento come previsto dal Regolamento di disciplina di cui alla Parte II.

Gli insegnanti che per esigenze didattiche devono installare nuovi programmi devono farne richiesta scritta al Dirigente Scolastico.

All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti devono prendere visione degli elenchi del materiale esistente che si trovano depositati in segreteria; gli insegnanti responsabili prenderanno in carico il materiale didattico con firma sull'apposito verbale di consegna. Detto materiale dovrà essere restituito entro il termine delle lezioni.

Il materiale deteriorato deve essere di volta in volta tempestivamente segnalato dal responsabile alla segreteria per le necessarie operazioni di scarico dall'inventario e per l'eventuale sostituzione.

Alla fine di ogni anno scolastico il responsabile deve controllare che i laboratori e le aule-video siano in perfette condizioni.

Sarà cura del Dirigente Scolastico prevedere l'installazione di software per il controllo elettronico degli accessi ai PC ed alla rete e per il monitoraggio di tutte le attività svolte in detti laboratori, aule ecc.

Art. 31 – Modalità per l'utilizzazione del laboratorio di Fisica/Chimica e Biologia

Studenti e docenti possono accedere ai laboratori secondo il normale orario delle lezioni o delle attività didattiche sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

Gli studenti o coloro che frequentano le attività formative devono essere sempre accompagnati da un docente salvo che sia disposto diversamente dal Dirigente Scolastico.

I docenti vigileranno senza soluzione di continuità perché gli studenti rispettino scrupolosamente le prescrizioni al fine di salvaguardare la propria salute e l'integrità dei sussidi didattici e delle attrezzature.

Per l'utilizzazione dei laboratori il personale, al di fuori del proprio orario di lezione, deve essere autorizzato in forma scritta dal Dirigente Scolastico, il quale ne concederà l'utilizzo compatibilmente con la disponibilità dei laboratori stessi e delle aule-video.

La richiesta di utilizzo verrà presentata direttamente al Dirigente Scolastico utilizzando un modulo predisposto dalla Presidenza e disponibile in segreteria didattica, sul quale dovranno essere annotate l'ora di ingresso, l'ora di uscita e la motivazione.

Il personale è responsabile dell'utilizzazione del laboratorio di Fisica/Chimica e Biologia per l'intero tempo di utilizzazione e per tutte le attività svolte sia in orario di lezione/di lavoro che a seguito di specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.

All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti devono prendere visione degli elenchi del materiale esistente che si trovano depositati in segreteria; gli insegnanti responsabili prenderanno in carico il materiale didattico con firma sull'apposito verbale di consegna. Detto materiale dovrà essere restituito entro il termine delle lezioni.

Il materiale deteriorato deve essere di volta in volta tempestivamente segnalato dal responsabile alla segreteria per le necessarie operazioni di scarico dall'inventario e per l'eventuale sostituzione.

Alla fine di ogni anno scolastico il responsabile deve controllare che le attrezzature ed i sussidi didattici siano in perfette condizioni.

Se dall'inosservanza delle presenti norme deriverà un danno patrimoniale i responsabili sono tenuti al risarcimento come previsto dal Regolamento di disciplina di cui alla Parte II.

Art. 32 – Modalità per il funzionamento della palestra

Gli alunni, anche se esonerati con provvedimento del Dirigente Scolastico, dovranno tutti presentarsi alle lezioni di educazione fisica con scarpe da tennis, per la salvaguardia dell'impianto sportivo. I praticanti dovranno essere in possesso di adeguate attrezzature, prescritte dai docenti. L'attività potrà avere inizio solo alla presenza del docente, il quale assicurerà una costante vigilanza sugli studenti affidati.

Gli studenti accederanno all'interno del Palazzetto dello Sport dalla porta lato ingresso pubblico

Gli studenti dovranno dotarsi di scarpe da ginnastica di ricambio per poter accedere al campo di gioco

Gli studenti sono tenuti al rispetto scrupoloso degli ambienti e delle strutture. Da evitare assolutamente le scritte sui muri.

Se dall'inosservanza delle presenti norme deriverà un danno patrimoniale i responsabili sono tenuti al risarcimento come previsto dal Regolamento di disciplina di cui alla Parte II.

PARTE V – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 33 – Disposizioni conclusive

È fatta delega al Dirigente scolastico per tutto ciò che non fosse contemplato nel presente regolamento o ne costituisse temporanea deroga, salvo successiva ratifica degli Organi Collegiali.

Art. 34 – Validità del Regolamento Interno di Istituto

Le norme del presente Regolamento Interno di Istituto hanno durata illimitata.

Le componenti della comunità scolastica, separatamente o insieme, possono proporre modifiche, abrogazioni, aggiunte agli articoli ed al testo delle presenti norme.

Le proposte in tal senso dovranno essere indirizzate per iscritto al Presidente del C.d. I., che le inserirà nell'ordine del giorno per discuterle, nella normale riunione, entro un mese al massimo della data di presentazione.

Sulle modifiche vanno comunque sempre consultati gli studenti (a norma dell'art. 6 dello Statuto)

Per quanto non previsto dal presente regolamento, purché non in contrasto con lo stesso, valgono le norme previste da altri eventuali documenti che regolano la vita dell'Istituto, dalle vigenti disposizioni ministeriali ed in particolare dal T.U. Dec. Leg.vo 16/4/1994 nr.297.

Art. 35 – Pubblicizzazione

Il presente Regolamento sarà affisso all'albo e sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto; – di norma – in estratto per la parte che interessa, verrà consegnato al momento dell'iscrizione da parte della Segreteria ad ogni alunno e a chi ne ha la tutela giuridica

L'iscrizione alla scuola ne comporta l'accettazione.

Art. 36 – Disposizioni annuali

Con circolare di inizio anno scolastico saranno impartite, a cura del Dirigente Scolastico, le disposizioni relative ai singoli anni scolastici.

Riferimenti normativi

1) Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

Art. 10.- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

Comma 3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno (C.M. 16 aprile 1975, n. 105 e D.P.C.M. 7 giugno 1995) del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42

2) D.P.C.M. 7 giugno 1995

3) D.P.R. 24/6/98 nr. 249 modificato ed integrato con D.P.R. 21/11/2007 nr. 235. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI della scuola secondaria

4) C.M. 16/4/1975 nr. 105

5) C. M. Prot. n. 3602/P0 del 31/7/2008 avente per OGGETTO: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

6) Nota Prot.n.8785 del 15/10/2008 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana avente per Oggetto: Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Ultimo aggiornamento **Delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 9 febbraio 2018**